



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pignoramento della pensione: limiti

Autore: Redazione | 04/02/2017



Sono titolare di una pensione Inps, versata regolarmente in banca, da cui vengono detratti assegni di mantenimento e soggetta a pignoramento del quinto. Come calcolare l'importo effettivamente pignorabile data questa situazione?

Al fine di rispondere al quesito posto dal lettore è bene richiamare la norma che oggi disciplina i **limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni**. La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 545 del codice di procedura civile che al comma 6 prevede espressamente che: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge». Il comma cinque, invece, stabilisce che: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Dalle norme citate, che rappresentano la nuova disciplina in tema di **pignoramento delle pensioni**, deriva che per le somme depositate nel conto corrente bancario in epoca successiva al pignoramento il limite di impignorabilità è dato dall'assegno sociale aumentato della metà. Quanto agli altri crediti essi potranno essere soddisfatti sulle somme rimanenti secondo l'ordine di assegnazione che verrà stabilito dal giudice. Nel momento in cui un creditore intende procedere con un **pignoramento presso terzi**, il terzo (cioè, nel caso del lettore, la banca) deve specificare quali somme risultano nella sua disponibilità. Successivamente, il giudice dell'esecuzione disporrà l'assegnazione delle somme tenendo in conto sia la natura dei crediti (privilegiati o chirografari) sia l'esistenza di eventuali pesi già gravanti sul debitore.

Nel caso esaminato, quindi, sulla somma della pensione pignorabile il giudice dovrà detrarre quanto spettante a titolo di mantenimento a moglie e figli del lettore e sulla somma rimanente assegnare quanto spetta al creditore fino al limite massimo di 1/5.

Qualora i pignoramenti con causa diversa siano più di uno, i creditori potranno vedersi assegnata dal giudice una somma non superiore, per ciascuno di essi, al limite di $\frac{1}{2}$ qualora concorrano contemporaneamente. È tuttavia ben possibile che, qualora non vi siano somme sufficienti sul conto, il giudice stabilisca un ordine di assegnazione tra i creditori potendo il secondo aggredire il conto soltanto dopo che il primo creditore avrà soddisfatto il proprio credito.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Giovanna Pangallo***